



Amministratori e deduzioni Ilor per le società di persone

Gli orientamenti più recenti della giurisprudenza e dell'Amministrazione finanziaria

di **Giuseppe Rebecca**

Dottore Commercialista in Vicenza

e **Erika Moro**

Dottoressa in economia e commercio

L'imposta ILOR è stata soppressa dall'art. 36, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 446/1997 a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1/1/1998.

Esiste tuttora consistente contenzioso relativamente al mancato riconoscimento delle deduzioni ILOR ex art. 120, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986 (1), deduzioni previste per le società di persone a condizione che la prestazione di socio nell'impresa, costituisca la sua occupazione prevalente. Se, oltre ai redditi di partecipazione quale socio, il soggetto dichiara altre tipologie di redditi, e il caso più frequente riguarda il compenso per l'attività di amministratore, allora l'Amministrazione Finanziaria presume che l'occupazione di socio non sia prevalente e nega le deduzioni in oggetto. In base a tale presunzione, nell'avviso di

accertamento l'Ufficio si limita a giustificare la negazione delle deduzioni ex art. 120 del Tuir affermando che dalle segnalazioni dei Centri Informativi Finanziari risultano dichiarati compensi corrisposti come amministratori e perciò l'attività prestata dai soci non costituisce occupazione prevalente.

Le controversie sul punto nascono dagli accertamenti automatici dell'Amministrazione Finanziaria ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, articolo che prevede controlli incrociati fra le dichiarazioni dei redditi modelli 750, presentati dalle società di persone, e modelli 740 presentati dai soci delle società stesse. Il mancato riconoscimento delle deduzioni ILOR operate in dichiarazione scatta automaticamente quando il socio dichiara compensi per l'attività di amministratore accanto ai redditi di partecipazione, poiché in presenza di redditi di natura diversa (come socio e come amministratore) il Fisco presume che l'attività di socio non sia più occupazione prevalente.

Verranno qui affrontate le seguenti tematiche a favore del riconoscimento delle deduzioni Ilor, con i contributi della più recente giurisprudenza e dottrina:

- presumere automaticamente, come fa il Fisco, che la coesistenza di attività di lavoro autonomo (amministratore) con attività d'impresa (socio) impedisca a quest'ultima, per sua intrinseca natura, di essere prevalente per il socio stesso, appare affermazione del tutto illogica, immotivata e non conforme allo spirito e alla lettera della legge;

(1) D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, esuccessive modificazioni

Art. 120 Deduzioni (comma 4)

4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato.

- è onere dell'Amministrazione Finanziaria, casomai, dimostrare la prevalenza dell'attività di amministratore;
- la prevalenza non dev'essere definita in termini di reddito bensì di tempo;
- la "prevalenza" deve intendersi rispetto ad attività svolte all'esterno della società;
- l'attività dell'amministratore è una carica, mentre la prestazione del socio è l'unica attività svolta dal soggetto e come tale "prevalente" nel senso che il concetto di "unicità" è assorbente rispetto a quello di prevalenza.

Occupazione prevalente e esistenza di reddito di lavoro autonomo - Onere delle prova

Non pare sufficientemente motivato il semplice avviso di accertamento ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 che non riconosce le deduzioni ILOR, rilevando la ragione della rettifica nella mancanza del requisito della prevalenza dell'attività d'opera svolta nella società dai soci, senza esporre gli elementi che proverebbero il non avveramento della condizione dell'occupazione prevalente come richiesto dal comma 1 dell'art. 120 del Tuir.

La mera affermazione di principio dell'Ufficio non può essere considerata una valida motivazione.

L'Ufficio non può assolvere all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento con affermazioni di rito che non entrano nel merito della fattispecie, essendo invece chiamato ad esporre gli specifici motivi per cui escluderebbe la sussistenza dell'occupazione prevalente giungendo così a negare le relative deduzioni ILOR. D'altra parte l'ufficio accertatore dispone di tutti gli strumenti legali per poter verificare i contorni della presunta anomalia e, se esiste, per definirne ogni suo elemento.

In questo senso si è espressa la *Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XXXII, con sentenza n. 149 del 5 giugno 1997*: "...l'amministrazione finanziaria nulla ha detto in merito e quindi tout court ha tolto d'imperio quanto ha voluto. Puntualizza la Sezione giudicante che in tal modo l'Ufficio: non ha indicato il tipo di attività svolta dal socio, vale a dire, che tipo di reddito di lavoro autonomo (ad esempio reddito derivante da compenso di amministrazione di società o reddito professionale); pur avendo indicato l'ammontare del reddito prodotto dal socio, non ha evidenziato per quale lasso di tempo... ha tenuto occupato il titolare di tale reddito, che è socio della collettiva. Troppo scheletriche appaiono le frasi adottate dall'ufficio al fine di togliere la deduzione ILOR. Se l'ufficio avesse messo a confronto il tempo in cui il reddito di lavoro autonomo si riferiva, chiunque avrebbe capito qualcosa in più. Usando frasi troppo generiche... l'ufficio non ha messo in condizioni i terzi di comprendere il proprio operato ... A giudizio del Collegio l'ufficio avrebbe dovuto arricchire il proprio atto con più

dati, soprattutto quello del tempo indicato per il conseguimento del reddito sotto forma di lavoro autonomo. Non avendo indicato tale elemento, per il Collegio giudicante l'attività prevalente è quella svolta per la carica di socio in quanto ricoperta per tutto l'arco dell'anno e non quella di lavoro autonomo, di cui non si conosce nulla."

Il contribuente dunque ha buon diritto di eccepire la nullità dell'avviso di accertamento per carenza assoluta di motivazione, in quanto la stessa nullità deriverebbe unicamente da una segnalazione del Centro Informativo, senza che sia stata fornita alcuna prova a dimostrazione dell'affermazione che l'attività prestata dai soci non costituirebbe occupazione prevalente, e, conseguentemente, non sarebbero spettanti le deduzioni Ilor.

Inoltre è orientamento consolidato della giurisprudenza che sia compito dell'Ufficio finanziario dimostrare e motivare la prevalenza dell'occupazione quale amministratore rispetto a quella di socio. Se l'Ufficio non è stato in grado, nell'avviso di accertamento, di determinare quantitativamente quanto l'attività del socio sia prevalente su quella di amministratore o viceversa, come può il contribuente farlo successivamente ed in sua vece? In sostanza, quando l'Ufficio asserisce nell'avviso di accertamento che l'attività di socio nella società non costituisce occupazione prevalente, dovrebbe illustrare gli elementi in base ai quali si giustifica tale affermazione e quindi l'atto impositivo, altrimenti la semplice affermazione di fatto non è che una presunzione semplice che abbisogna, ex art. 2729 C.C., di quei requisiti in mancanza dei quali essa non può produrre effetti giuridici. È dunque l'Ufficio, quale parte resistente, che deve dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi in modo, fra l'altro, di consentire al contribuente il diritto alla difesa ed ai Giudici di valutare la consistenza delle prove adottate.

In particolare la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sez. I, con decisione n. 112 del 9/4/1998 (in Codice Tributario, Il Sole 24 Ore, Cd-rom), così si pronuncia: "In ogni caso, la percezione di un compenso di consigliere di amministrazione non è di per se stessa indice assoluto di prevalenza dell'attività di lavoro autonomo ad essa relativa su quella di socio amministratore di una società in nome collettivo. La segnalazione del Centro Informativo è condizione necessaria ma non sufficiente a far scattare un accertamento. Infatti, la segnalazione è solo l'evidenza di una presunta anomalia; l'Ufficio accertatore ha l'obbligo di verificare i contorni di questa presunta anomalia e, se esiste, ne definisce ogni suo elemento, visto anche che il medesimo Ufficio dispone di tutti gli strumenti legali per farlo. Nel caso di specie l'accertamento si fonda su una vera e propria presunzione, quasi una mera trasposizione meccanica, senza il supporto della doverosa verifica della sussistenza o meno del diritto alla deduzione. E questo è onere solo dell'ufficio,

non già della parte che, comunque, fornisce prova del suo diritto. Ne consegue che l'avviso di accertamento risulta carente di motivazione, e dunque è illegittimo, nel momento in cui non dà dimostrazione della prevalenza di un'attività rispetto ad un'altra ai fini dell'esclusione del beneficio della deduzione."

La Commissione Tributaria di Treviso, con dec. n. 249 del 25/11/1996 (in I 4 Codici della Riforma Tributaria, Ipsoa, Cd-rom) afferma: "Se l'imprenditore partecipa al processo produttivo, è detta partecipazione che deve intendersi quale occupazione prevalente, a nulla rilevando che per altre mansioni o responsabilità, il soggetto possa trarne altrove un profitto".

In conclusione, se l'Ufficio non dà alcuna prova nell'avviso di accertamento della prevalenza dell'occupazione di amministratore della società rispetto a quella di socio della stessa, si verifica senz'altro un'indebita inversione dell'onere della prova che rende quindi nullo l'avviso di accertamento stesso (2).

Il concetto di prevalenza non deve essere definito in termini di reddito bensì di tempo

La giurisprudenza, ormai da più di un decennio, ha sancito, pressochè definitivamente, che il requisito dell'attività prevalente vada interpretato in termini di tempo. Più precisamente, il concetto di prevalenza dell'attività prestata dal socio di società di persone, rispetto all'attività di amministratore, deve essere valutato con riferimento non alla remunerazione percepita bensì al tempo dedicato all'attività stessa così come avendo riguardo alle energie, alle risorse lavorative ed all'impegno del soggetto.

Di seguito alcune fra le pronunce più recenti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 1, con dec. n. 632 del 31/3/1999 (in Codice Tributario, Il Sole 24 Ore, Cd-rom), dopo aver affermato che la prevalenza dell'attività a favore della società come socio si misura in base al tempo dedicato alla stessa, continua: "In generale comunque nelle società di persone con vincolo vitale, per i soci amministratori, di gestire al meglio la società dalla quale deriva il proprio sostentamento, l'attività svolta come amministratore è senz'altro non prevalente rispetto all'occupazione come socio".

Così anche la *Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, sez. 6, con dec. del 21/5/1999:*

(2) Giurisprudenza favorevole: Comm. Trib. Centr., dec. n. 4628 del 26/9/1996 (in Codice Tributario, Il Sole 24 Ore, Cd-rom); Comm. Trib. I gr. di Siena, dec. n. 268 del 7/9/1990 (Boll. Trib. n. 23/1990); Comm. Trib. I gr. di Ivrea, dec. n. 76 del 4/4/1996 (in Giurisprudenza Tributaria, Ipsoa, Cd-rom); Comm. Trib. di Milano, dec. n. 149 del 5/6/1997 (in Giurisprudenza Tributaria, Ipsoa, Cd-rom); Comm. Trib. Prov. di Vicenza, sez. 8, dec. n. 425/8/99 del 5/11/1999. Giurisprudenza contraria: Comm. Trib. Centr., dec. n. 1568 del 24/3/1995 (in Rassegna Tributaria n. 3/1996).

"L'Ufficio ha erroneamente considerata prevalente l'attività di amministratore dei soci senza considerare la concreta realtà della società che è artigiana e formata da due soci. Da tale esame si sarebbe potuto dedurre che essi avevano dedicato la maggior parte del loro tempo all'attività produttiva di socio...Nel caso di specie la ridotta dimensione della s.n.c. induce a pensare come prevalente la loro attività di socio rispetto a quella di amministratore".

La Commissione Tributaria di Milano, sez. 27, dec. n. 222 del 21/7/1999 (in Codice Tributario, Il Sole 24 Ore, Cd-rom), afferma che: "La prevalenza dell'occupazione va intesa non come prevalenza rilevante sotto l'aspetto qualitativo, bensì come entità dell'attività svolta in termini di tempo, dovendo pertanto essere valutata non già in termini di reddito ma di tempo di lavoro che l'attività richiede".

L'Amministrazione Finanziaria ha recentemente assunto una posizione che si allontana da questo consolidato orientamento della giurisprudenza tributaria. Nella Circolare Ministeriale n. 258/E del 4/11/1998 (in Codice Tributario, Il Sole 24 Ore, Cd-rom), che disciplina i poteri dei Centri di Servizio nell'emissione di avvisi di accertamento parziali automatizzati ex art. 41-bis del D.P.R. 29/11/1973 n. 600, si legge che "deve essere considerata non prevalente l'attività svolta nella società da parte di soci che hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente, diverso dalle pensioni, o di lavoro autonomo non occasionale, di importo superiore al reddito di partecipazione nella società, risultante dalla dichiarazione". In sostanza l'Amministrazione ha di fatto sostituito al concetto di "occupazione prevalente" quello di "reddito prevalente" con la conseguenza che l'accertamento scatta automaticamente qualora, a seguito della mera comparazione algebrica fra i redditi, risulti che l'attività di amministratore sia più remunerata rispetto a quella di socio.

Il legislatore tributario invece ha inteso attribuire l'aggettivo "prevalente" alla prestazione d'opera, data dal contribuente nell'impresa di cui fa parte, e non ha fatto riferimento alcuno alla prevalenza del reddito, bensì alla prevalenza dell'occupazione, con chiaro riferimento a termini quantitativi (3).

(3) Dello stesso tenore: Corte D'Appello di Firenze, sez. 3, dec. n. 332 del 13/2/1997 (in Codice Tributario, Il Sole 24 Ore, Cd-rom); Corte D'Appello di Firenze, sez. 3, dec. n. 2381 del 29/11/1996 (in Codice Tributario, Il Sole 24 Ore, Cd-rom); Comm. Trib. Prov. di Milano, sez. 5, dec. n. 22 del 24/2/1999 (in Codice Tributario, Il Sole 24 Ore, Cd-rom); Comm. Trib. Prov. di Milano, sez. 35, dec. n. 233 del 13/5/1999 (in Codice Tributario, Il Sole 24 Ore, Cd-rom); Comm. Trib. Prov. di Milano, dec. n. 149 del 5/6/1997 (in Giurisprudenza Tributaria, Ipsoa, Cd-rom); Comm. Trib. di I gr. di Siena n. 268 del 7/9/1990 (Boll. Trib. n. 23/1990); Comm. Trib. di Ivrea, dec. n. 76 del 4/4/1996 (in Giurisprudenza Tributaria, Ipsoa, Cd-rom); Comm. trib. centr., dec. n. 599 dell'8/3/1994 (Testo Unico Imposte Dirette, Ipsoa, sez. 1, art. 120 n. 30); Comm. trib. di I gr. Di Belluno, dec. n. 490 del 26/9/1990 (Corr. Trib. n. 4/1991); Comm. Trib. di Padova, dec. n. 482 del 12/12/1986 (Boll. Trib. n. 8/1988).

il fisco

Il concetto di "prevalenza" rispetto ad attività esterne

L'art. 120 del Tuir non distingue nell'ambito dell'opera del soggetto quella prestata come socio da quella prestata come amministratore. Ciò significa che l'intenzione del legislatore non è di vietare che il socio possa percepire un compenso quale amministratore se la sua prestazione globale, svolta nella società, sia anche l'unica. Condizione necessaria è che il socio non svolga altre attività al di fuori della società stessa⁴.

In questo senso più recentemente la Comm. Trib. di I grado di Bolzano, sez. VI, decisione n. 35 del 2/6/1997 (in *Giurisprudenza Tributaria*, Ipsoa, Cd-rom): "L'art. 120, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986, stabilendo che le deduzioni dei commi precedenti spettano anche alle società di persone, con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci, che presti la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente, non distingue, nell'ambito dell'opera prevalente del socio, quella prestata quale socio da quella, invece, prestata in qualità di amministratore. Emerge, invece, dalla norma in esame che l'occupazione, qualsivoglia del socio, deve assumere il carattere della prevalenza rispetto ad eventuali altre attività, che egli eventualmente svolga AL DI FUORI della società. Ove, come nella specie, la prestazione globale resa dal socio nella società sia l'unica che il soggetto svolge, considerato che il concetto di unicità è assorbente rispetto a quello di prevalenza, essa deve a maggior ragione reputarsi prevalente."

In conclusione, poiché l'art. 120 del Tuir non distingue, all'interno dell'opera prevalente del soggetto l'attività che egli presta come socio o come amministratore, se ne deduce che la prestazione (come socio o come amministratore) deve essere prevalente rispetto ad altre eventuali attività che il soggetto possa svolgere al di fuori della società.

Il concetto di "unicità" è assorbente rispetto a quello di "prevalenza"

L'Amministrazione Finanziaria, come abbiamo visto, sostiene che quando il socio è anche amministratore della società, l'attività prevalente è per postulato quella amministrativa, e pertanto alla società non spettano le deduzioni ILOR ex art. 120 del Tuir.

Nella *Risoluzione Ministeriale n. 7/948 del 26 giugno 1987* (in *Codice Tributario*, Il Sole 24 Ore,

Giurisprudenza favorevole: Comm. Trib. di I gr. di Siena n. 268 del 7/9/1990 (Boll. Trib. n. 23/1990); Comm. Trib. di I gr. di Siena n. 346 del 6/8/1991 (Boll. Trib. n. 23/1991); Comm. Trib. di Ivrea, dec. n. 76 del 4/4/1996 (in *Giurisprudenza Tributaria*, Ipsoa, Cd-rom). *Giurisprudenza contraria:* Cassazione, sez. I, dec. n. 11939 del 25/11/1998 (in *Codice Tributario*, Il Sole 24 Ore, Cd-rom).

il fisco

Cd-rom) si legge: "... Nel caso in esame l'attività lavorativa prestata dai soci nella società non risulta remunerata mediante la partecipazione agli utili spettante in ragione della loro qualità di soci, bensì attraverso la corresponsione di uno specifico compenso per l'attività prestata in qualità di amministratori. Va altresì rilevato che poiché detto compenso viene dedotto in sede di determinazione del reddito ... quest'ultimo risulta già depurato delle somme intese a remunerare l'attività lavorativa svolta dai soci. Si ritiene che qualora i soci di società di persone percepiscano un compenso specifico per la loro attività di amministratori e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non possa fruire in relazione a detti soci delle deduzioni ai fini ILOR ...". Nella fattispecie trattata nella risoluzione, le deduzioni Ilor non spettavano poiché l'attività dei soci nella società era stata remunerata solamente o sostanzialmente (prevalentemente) attraverso il compenso come amministratori.

La Comm. Trib. di I grado di Ivrea, sez. IV, con dec. n. 76 del 4/4/1996 (in *Giurisprudenza Tributaria*, Ipsoa, Cd-rom) così si esprime: "L'art. 120, comma 4, del DPR n. 917/1986 prevede che la deduzione prevista nei commi da primo a terzo spetta anche alle società di persone con riferimento alla quota di reddito pertocante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente. Detta norma, sì come in passato l'art. 7 del DPR n. 599/1973, non distingue, all'interno dell'opera prevalente del socio, l'attività che egli presta come socio e l'attività che presta, invece, come amministratore. Ciò che al contrario emerge è che la prestazione qualsivoglia essa sia deve assumere il carattere della prevalenza rispetto ad eventuali attività che egli possa svolgere al di fuori della società. Ritenuto, peraltro, pacifico che la prevalenza di un'occupazione rispetto ad altra non può essere determinata dall'unità del compenso, avendo riguardo al tempo della occupazione, ne deriva che, ove la prestazione resa nella società (nella sua globalità) sia l'unica che il soggetto svolge, considerato che il concetto di unicità è assorbente rispetto a quello di prevalenza, essa deve a maggior ragione reputarsi prevalente".

La sentenza, quando afferma che il concetto di unicità è assorbente rispetto a quello di prevalenza, esprime un principio innovativo in materia: il socio che viene nominato e "remunerato" quale amministratore, ricopre una carica (amministratore) ma svolge un'unica occupazione, cioè quella di socio nella società. Il concetto di attività di amministratore è incorporato in quello di attività di socio, ragion per cui non è possibile discutere di "prevalenza" di un'attività rispetto all'altra poiché il concetto di socio-amministratore di società di persone è unico. Nelle società di persone, normalmente dotate di esigua struttura organizzativa, il socio nominato anche ammini-

stratore farà l'elettricista, l'idraulico, il commerciante o il c/terzista, a seconda dell'attività sociale. Egli percepisce il compenso come amministratore, perché lo prevede la legge (artt. 2260 e 1709 c.c.) che gli riconosce la remunerazione, non per il lavoro che svolge, ma per la responsabilità che consegue alla carica (5).

D'altra parte, che amministrare una società di persone non sia propriamente un'occupazione, intesa come conferimento della propria opera nella società, ma una carica è dimostrato:

- dal codice civile con gli artt. 2319 "Nomina e revoca degli amministratori" (6) (amministrare una s.a.s. non può essere un'occupazione poiché quest'ultima non può mai essere conferita né essere oggetto di nomina o di revoca per legge), art. 2320 "Soci accomandanti" (7) (l'amministratore non presta la propria opera bensì ha la funzione di vigilare l'operato dei soci) e art. 2260 "Diritti e obblighi degli amministratori" (8) (l'amministratore riceve una remunerazione per la responsabilità che gli deriva dalla carica);

- dalla Cassazione con le sentenze n. 5747 del 13 novembre 1984 (9) e n. 3236 del 28 maggio 1985 (10) per le quali l'amministratore riveste una

posizione particolare e distinta rispetto all'occupazione unica di socio e perciò riceve uno speciale compenso;

- dal Tuir, e precisamente all'art. 49 "Redditi di lavoro autonomo" in cui il legislatore tributario colloca al comma 1 i prestatori d'opera "veri e propri", che cioè svolgono in maniera abituale un'attività di lavoro autonomo, ed al comma 2 una categoria residuale fra cui quella degli amministratori (11).

Conclusioni

Le deduzioni Ilor ex art. 120, comma 4, del Tuir spettano alle società di persone con riferimento alla quota di reddito imputata a ciascun socio che presti la propria opera nell'impresa, purchè tale prestazione (come socio) costituisca la sua occupazione prevalente.

L'Amministrazione Finanziaria nega il diritto a tali deduzioni quando il contribuente dichiara, oltre ai redditi di partecipazione, anche il compenso per l'attività di amministratore di società di persone, poiché da ciò presume che l'attività di socio non sia prevalente.

Gran parte della dottrina e della giurisprudenza smentiscono invece le tesi dell'Amministrazione Finanziaria attraverso i seguenti passaggi:

- il Fisco non può semplicemente presumere che l'attività di socio non costituisca occupazione prevalente, ma deve motivare e dimostrare nell'avviso di accertamento la prevalenza dell'attività di amministratore;

- la prevalenza dell'occupazione si stabilisce in base al criterio del tempo impiegato come amministratore rispetto a quello impiegato come socio, e non in base al reddito percepito;

- la prevalenza dell'occupazione si stabilisce rispetto ad attività svolte all'esterno della società;

- il concetto di unicità è assorbente rispetto a quello di prevalenza: il socio che viene nominato e riceve un compenso quale amministratore, ricopre una carica (amministratore) ma svolge un'unica occupazione, cioè quella di socio nella società.

Con l'abolizione dell'Ilor il problema è ora superato, anche se innumerevole è il contenzioso aperto. ■

(11) D.P.R. 22 dicembre 1996, n.917, e successive modificazioni:

Art. 49

Redditi da lavoro autonomo

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ...

(5) M. Capello, "L'attività di amministratore e il concetto di occupazione prevalente", in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n. 10/1996, pag. 968, IPSOA.

(6) Codice civile

Art. 2319

Nomina e revoca degli amministratori

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto".

(7) Codice civile

Art. 2320

Soci accomodanti

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza...".

(8) Codice civile

Art. 2260

Diritti e obblighi degli amministratori

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale.

(9) "Al socio di una società in nome collettivo, al quale dallo stesso contratto sociale sia stata conferita la qualità di amministratore, e, perciò, una posizione particolarmente distinta da quella degli altri soci, non può negarsi a priori il diritto per l'attività prestata in detta qualità".

(10) "Qualora il contratto sociale non preveda regole particolari con riferimento alla ripartizione degli utili, all'attività del socio amministratore di s.n.c. si applica la presunzione di onerosità, posta dall'art. 1709 c.c. e, salvo, la prova di una sua pattizia esclusione, compete ad esso amministratore uno speciale compenso".